

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 05/07/2024

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un finanziamento, lamenta una segnalazione nella banca dati di un SIC contestandone l'illegittima iscrizione ab origine. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, egli si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di cancellazione della predetta iscrizione pregiudizievole senza peraltro chiedere alcun risarcimento di danni eventualmente subiti.

Il ricorrente si limita a far presente che ha appurato l'esistenza di segnalazioni negative a proprio nome sui sistemi CRIF e CTC senza aver ricevuto il preavviso di segnalazione.

L'intermediario afferma che:

- il ricorrente non ha prodotto la visura relativa alle segnalazioni contestate;
- non opera segnalazioni nel sistema CTC;
- la prima segnalazione eseguita in CRIF risale a dicembre 2022;
- ha inviato numerosi solleciti di pagamento e preavvisi di segnalazione nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale.

### DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'illegittima segnalazione nelle banche dati di alcuni SIC.



Preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorrente formula la propria contestazione anche con riguardo al sistema CTC ma, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato di non partecipare a tale sistema, fornendone anche evidenza documentale.

L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica: si tratta di segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di finanziamento non rimborsato (o con gravi morosità).

Al contrario di quanto eccepito dall'intermediario, la visura aggiornata al 31/03/2023, relativa alle segnalazioni contestate è allegata al ricorso e prodotta da parte resistente. Si registrano ritardi di pagamento a dicembre 2022 (2 rate) e gennaio 2023 (3 rate). Dai dati aggiornati al 07/12/2023, si rilevano: ritardi di pagamento a marzo e giugno (rispettivamente 5 e 7 rate); contenzioso a settembre (9 rate); sofferenza (11 rate) a novembre.

Sotto il profilo formale, il preavviso per le segnalazioni nei SIC è condizione di legittimità per le persone fisiche come recentemente ribadito dal [Collegio di Coordinamento \(decisione n. 4632 del 15/05/2023\)](#): *“l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista”*.

Il Collegio osserva che il preavviso è in atti e che, per l'assolvimento all'onere in esame, l'intermediario ha utilizzato il sistema di spedizione 'Posta Time ora'. Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che la prima segnalazione in CRIF risale a dicembre 2022 e che ha inviato numerosi solleciti di pagamento e preavvisi di segnalazione nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale. In realtà, dalla documentazione in atti si evince che il primo sollecito di pagamento asseritamente inviato risale a gennaio 2023 (facendo, infatti, riferimento anche alla rata insoluta con scadenza 04/01/2023) e che il primo preavviso di segnalazione è datato 5 aprile 2023: di entrambi non vi è prova dell'avvenuta spedizione e recapito.

Ciò posto, il preavviso di segnalazione (indipendentemente dalla prova del suo effettivo recapito), è 05/04/2023) e, quindi, successivo alle prime segnalazioni presenti in CRIF relative a dicembre 2022; gennaio 2023; marzo 2023. Per le segnalazioni successive (giugno, settembre e novembre 2023), l'intermediario dichiara di essersi avvalso per la spedizione del servizio Poste Time ma, ancora una volta, in assenza di evidenze probatorie.

Infine, non essendo mai avvenuta alcuna regolarizzazione dei ritardi di pagamento da parte del cliente, non è neppure possibile desumere implicitamente l'avvenuta ricezione dei solleciti di pagamento e dei preavvisi di segnalazione prodotti in atti dall'intermediario.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI